

L. 27 dicembre 1941, n. 1649 ⁽¹⁾.

Interpretazione autentica dell'art. 367, lettera a) del testo unico delle leggi sanitarie ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 6 marzo 1942, n. 54.

(2) Il presente provvedimento è anche riportato, per coordinamento, in data all'art. 367, [R.D. 27 luglio 1934, n. 1265](#).

Articolo unico

L'art. 367 lettera a) del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con [R.D. 27 luglio 1934, n. 1265](#), va inteso nel senso che sono autorizzati all'esercizio della odontoiatria e della protesi dentaria, quantunque non abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo, coloro che alla data di entrata in vigore del testo unico predetto erano già legalmente e definitivamente abilitati all'esercizio della odontoiatria e della protesi dentaria in virtù di disposizioni anteriori al [R.D.L. 16 ottobre 1924, n. 1755](#), convertito nella [legge 21 marzo 1926, n. 597](#).